

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2334 Anno 2024

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA

Relatore: DI PISA FABIO

Data pubblicazione: 24/01/2024



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15314/2019 R.G. proposto da:
CONSULTA DELTA ERRE TRUST COMPANY SRL, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell'avvocato
SILLA ANDREA (SLLNDR62R02F205N) che la rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende *ope legis*

-controricorrente-

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1212/2018
depositata il 06/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere FABIO DI PISA;

RILEVATO CHE

1. la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza n. 1212/04/2018, depositata in data 6 novembre 2016 e non notificata, respingeva l' appello avverso la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l' impugnazione proposta dalla società Consulta Delta Erre Trust Company s.r.l. (già Delta Erre Trust Company s.r.l.) avverso il diniego di rimborso dell' imposta di cui al d.l. 262/2006 corrisposta in qualità di *trustee* dei *trust* "Tre Emme Trust Onlus" e "ZV Trust" per la complessiva somma di euro 556.159,00;

1.1. i giudici di appello, nel richiamare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, rigettavano le censure proposte dalla contribuente assumendo che l' art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, aveva istituito una nuova imposta che, pure se accostata a quelle sulle successioni e donazioni, colpiva i vincoli di destinazione, con aliquota dell' 8%, a prescindere dal trasferimento della ricchezza che poteva non avvenire;

2. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la società contribuente;

3. l' ufficio resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 2, commi 47 e 49, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 in rapporto alla normativa di cui al d.lgs. 346/1990 in tema di imposte di donazioni e successioni;

1.1. rileva che la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile, alla fattispecie in esame, la "nuova" imposta sui vincoli di destinazione

teorizzata da alcune ordinanze della Cassazione dell' anno 2015 i cui principi dovevano ritenersi superati alla luce di successive pronunce della medesima Suprema Corte con le quali era stato chiaramente affermato che non esiste una "nuova" imposta sui vincoli di destinazione e che il legislatore, con il d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, si era limitato a ripristinare nell'ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni;

2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 2, commi 47 e 49, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 in rapporto alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 35 Cost.;

2.1. assume che l'interpretazione adottata dai giudici di merito implicava l'applicazione del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo di destinazione come tale, prescindendosi da qualsiasi fattispecie traslativa e di arricchimento, "in assenza di forza economica effettiva" e dava luogo a una disparità di trattamento tra soggetti di imposta in pari condizioni, risultando, quindi, palese che trattavasi di una interpretazione contraria ai principi costituzionali sopra indicati;

3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 2, commi 47 e 49, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 in rapporto all' art. 1 d.lgs. 346/1990;

3.1. lamenta che giudici territoriali non avevano considerato che l'unica imposta regolata dall'art. 2 del d.l. citato è quella sulle donazioni che ha come presupposto il reale arricchimento del soggetto in favore del quale viene disposto l'atto attributivo di valori patrimoniali ed economici, apparendo totalmente illogica la conclusione, cui erano pervenuti i giudici di merito, nel senso di ritenere legittima la tassazione di un trasferimento di azioni dal

disponente al *trustee* (atto di dotazione) su presupposto che questo si era arricchito, circostanza non verificatasi nell'ambito del *trust* poiché il *trustee* non si arricchisce ma si limita a gestire il patrimonio in *trust*;

4. con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 2, commi 47 e 49, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 in rapporto

all' art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 346/1990;

4.1. osserva che la sentenza impugnata, errando nell' interpretazione della normativa di riferimento aveva confermato, pur in assenza del relativo presupposto di imposizione, la pronuncia dei giudici di primo grado che avevano escluso il diritto al rimborso dell'imposta sulle donazioni per complessivi euro 556.159,00 in relazione agli atti di trasferimento di azioni a favore dei due *trust* "Tre Emme Trust Onlus" e "ZV Trust", non considerando che trattandosi di *trust onlus* o comunque di *trust* che, di fatto, perseguivano finalità benefiche le stesse avevano diritto al rimborso dell'imposta di donazione;

5. le censure formulate con i primi tre motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse - sono fondate;

5.1. va chiarito che la normativa sul *trust* (artt. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, 1, commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria per il 2007 - e 1, comma 31, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - legge finanziaria per il 2008), prevede l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito «e sulla costituzione di vincoli di destinazione», alla luce del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lvo 31 ottobre 1990

n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto «salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54»;

5.2. l' art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 dispone, in particolare, che: «È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54»;

5.3. occorre premettere che con le circolari emanate dall' Agenzia delle Entrate il 6 agosto 2007 n. 48/E ed il 22 gennaio 2008 n. 3/E (le quali non hanno, come è noto, contenuto vincolante), è stato precisato che: «(...) il *trust* comporta la segregazione dei beni del *settlor* in un patrimonio separato gestito dal *trustee* (che nel *trust* auto dichiarato - anch' esso rilevante ai fini dell' imposta in esame - coincide con il *settlor*)» (paragrafo 5.2 della circolare n. 48E del 2007). Per cui: «La costituzione di beni in *trust* rileva, in ogni caso, ai fini dell' applicazione dell' imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di *trust*. Pertanto, anche nel *trust* auto-dichiarato, in cui il *settlor* assume le funzioni di *trustee*, l' attribuzione dei beni in *trust*, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all' imposta sulle successioni e donazioni. Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in *trust* nonché dall' effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del *trust* che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari» (paragrafo 5.4.2 della circolare n. 3/E del 2008). E ciò, secondo l' amministrazione finanziaria, in ragione dell' art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286,

che, prevedendo l'«istituzione» dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni anche «sulla costituzione dei vincoli di destinazione», ricomprende anche i *trust* “auto dichiarati” o di natura diversa. Tanto è vero che, in assenza di conferimento di beni, le predette circolari prescrivono che il *trust* debba scontare soltanto l'imposta di registro in misura fissa atteso che. In questo caso, è mancante qualsiasi trasferimento di ricchezza, con la conseguenza che l'atto di costituzione del *trust* non accompagnato da alcun conferimento non andrebbe assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni proprio perché quest'ultima non è un'imposta d'atto e bensì un'imposta che tassa il trasferimento di ricchezza liberale. Così, si afferma che: «L'atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il *trust*, che non contempra anche il trasferimento di beni nel *trust* (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale» (paragrafo 5.1 della circolare n. 48E del 2007);

5.4. in una prima fase questa Corte è giunta a diverse e più radicali conclusioni, disattendendo l'idea dell'amministrazione finanziaria secondo cui, in mancanza di conferimento di beni, l'atto di costituzione di *trust* “auto dichiarato” o meno non dovrebbe essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni ex d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 346, per la ragione che, in ipotesi, nessuna ricchezza potrebbe dirsi trasferita – ritenendo, invece, che l'art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, abbia istituito un'autonoma generale imposta «sulla costituzione dei vincoli di indisponibilità», la cui disciplina sarebbe stata indicata, *per relationem*, nelle regole contenute nel d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 346 «concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni». Sarebbe, in tesi, un tributo che perciò prescinderebbe dal trasferimento di ricchezza discendente dal

conferimento di beni e che, per tale motivo, troverebbe il suo presupposto impositivo nella semplice costituzione di vincoli di "indisponibilità", includendo tra questi ultimi il *trust* (in termini: Cass., Sez. 6⁻⁵, 7 marzo 2016, n. 4482; Cass., Sez. 6⁻⁵, 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737; Cass., Sez. 6⁻⁵, 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass., Sez. 6⁻⁵, 18 marzo 2015, n. 5322);

5.5. tale interpretazione è stata ricavata, in via letterale, dall'art. 2, comma 47, del d.l. cit., laddove si stabilisce che è «istituita l'imposta sulle successioni e donazioni», tra l'altro, anche «sulla costituzione dei vincoli di destinazione», secondo le disposizioni dell'abrogato d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 346, con la conseguenza che, oltre alla reintroduzione dell'imposta sulle liberalità, sarebbe stata anche, *ex novo*, introdotta una nuova autonoma generale imposta «sulla costituzione dei vincoli di destinazione», così da essere entrambe disciplinate mediante rinvio alle norme del d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 346, che, prima della sua abrogazione, dettava esclusivamente la disciplina fiscale sulle successioni e sulle donazioni;

6. tale approccio ermeneutico è stato, tuttavia, superato secondo l'interpretazione successiva e più recente di questa Corte, a cui si intende dare continuità in questa sede, in tema di *trust*, in quanto il trasferimento del bene dal *settlor* al *trustee* avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto soltanto ad amministrarlo ed a custodirlo in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai *beneficiaries* del *trust*: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (in termini: Cass., Sez. 5[^], 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., Sez. 5[^], 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., Sez. 5[^], 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. 5[^], 3 dicembre 2020, nn. 27666 e 27668; Cass., Sez. 6⁻⁵, 15 ottobre 2021, n. 28400 e numerosi altre);

6.1. difatti, la mancanza di un effetto traslativo "reale" - con ciò ovviamente intendendosi non un trasferimento "simulato" o "fittizio" o "non voluto", ma un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e godimento - osta all'imposizione proporzionale, essendo quest'ultima prevista per la trascrizione di atti «che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi» (art. 4 della tariffa allegata al d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 347, 10, comma 2, del d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 347, in accordo con gli artt. 1 e 10, comma 2, del d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 347);

6.2. anche per le imposte ipotecaria e catastale è decisiva l'osservazione secondo cui l'effetto tipico del *trust* - quello segregativo - non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale, effetti che si realizzeranno, invece, a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass., Sez. 5[^], 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass., Sez. 5[^], 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., Sez. 5[^], 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., Sez. 5[^], 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. 5[^], 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819; Cass., Sez. 5[^], 16 luglio 2021, n. 20408; Cass., Sez. 6[^]-5, 15 ottobre 2021, n. 28400). Dunque, poiché ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel *trust* di cui alla legge 16 ottobre 1989 n. 364 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del *trust* né da quello di dotazione patrimoniale fra *settlor* e *trustee* in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al *beneficiary* (Cass., Sez. 5[^], 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez.

5[^], 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^{^-5}, 26 ottobre 2021, n. 30119);

6.3. né può ritenersi che la costituzione del *trust* produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento e, del resto, non si può neanche affermare, almeno in via generale, che, grazie alla sola costituzione del *trust*, i terzi *beneficiaries*, ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale, che comporta una maggiore capacità contributiva, verificandosi tale effetto migliorativo nella sfera giuridica di questi ultimi solo quando il *trustee* abbia portato a termine l'attività ad esso demandata, per la quale ha ottenuto l'attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni. La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del *trust* ne giustifica pertanto, nei termini indicati, la neutralità fiscale, tenuto conto che l'indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l'applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il *trust* abbia attuato la propria funzione (Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n.8082; Cass., Sez. 5[^], 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^{^-5}, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6^{^-5}, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5[^], 6 dicembre 2021, n. 38731);

6.4. ben può affermarsi che l'apposizione del vincolo sui beni conferiti nel *trust*, in quanto tale, determina l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 cod. civ.), la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al *trustee* ma soltanto al *beneficiary* finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il *trust* ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito. Prima di questo momento, l'utilità, insita nell'apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del *settlor*, in un'auto restrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del *trustee*, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale separata dai beni personali del *trustee* (Cass., Sez. 5[^], 24 dicembre 2020, n.

29507; Cass., Sez. 6⁻⁵, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5[^], 6 dicembre 2021, n. 38731);

6.5. muovendo dal parametro di cui all'art. 53 Cost. occorre circoscrivere l'applicazione dell'art. 2, comma 47, cit., correlandola, in senso restrittivo, al rilievo della capacità contributiva comportata dal trasferimento del bene, sicché, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente neutro che non arreca un reale e stabile incremento patrimoniale al beneficiario meramente formale della attribuzione, resta esclusa la ricorrenza di un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta (Cass., Sez. 5[^], 17 gennaio 2019, n. 1131; Cass., Sez. 5[^], 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6⁻⁵, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6⁻⁵, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5[^], 6 dicembre 2021, n. 38731). Pertanto, in questa materia, né l'istituzione del *trust* e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo, invece, atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza. In questi casi, l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, è dovuta non al momento dell'istituzione del *trust* o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell'eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi, perché, come sopra evidenziato, solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass., Sez. 5[^], 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. 5[^], 17 luglio 2019, n. 19167; Cass., Sez. 6⁻⁵, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6⁻⁵, 26 ottobre 2021, n. 30119);

6.6. è evidente che il *trustee*, in effetti, acquista la proprietà dei beni conferiti nel *trust* ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione

necessari al raggiungimento dello scopo per cui il *trust* è stato istituito. A prescindere dalle diverse finalità per cui il *trust* può essere impiegato (successorio, familiare, liquidatorio, ecc..), ciò che rileva, ai fini della individuazione della misura delle imposte dovute, è il meccanismo astratto sopra descritto presente ogni volta in cui è effettuata tale operazione negoziale. Il *trustee* acquista la proprietà dei beni conferiti nel *trust*, ma si tratta di un trasferimento meramente strumentale, finalizzato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto costitutivo del *trust*, che, come detto, non incrementa il patrimonio personale del *trustee*, perché i beni trasferiti restano separati, e segregati, essendo destinati a restare temporaneamente sotto il controllo del *trustee* prima della destinazione ai beneficiari finali. Con la dotazione del *trust*, del resto, il *settlor* non vuole arricchire il *trustee* il cui patrimonio personale non trae, infatti, alcun vantaggio, tenuto conto che i beni restano segregati, ma vuole che quest'ultimo abbia tutti i poteri per gestire e disporre di tali beni, in modo tale da poter attuare le finalità per cui il *trust* è stato istituito, a vantaggio dei *beneficiaries* finali. Il trasferimento dei beni al *trustee* avviene, pertanto, in via strumentale e temporanea e non determina effetti traslativi in favore del *trustee*, nel significato rilevante ai fini dell'imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest'ultimo, che è tenuto solo amministrarli e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del *trust* (Cass., Sez. 5[^], 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^{^-5}, 4 gennaio 2021, n. 13; Cass., Sez. 6^{^-5}, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6^{^-5}, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5[^], 14 marzo 2022, nn. 8147, 8148 e 8149; Cass., Sez. 5[^], 22 marzo 2022, n. 9173);

6.7. né può ritenersi, come prospettato dall'Agenzia, che la costituzione del *trust* produca un effetto incrementativo della

capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento, e non si può neanche affermare, almeno in via generale, che, grazie alla sola costituzione del *trust*, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale che comporta una maggiore capacità contributiva, verificandosi tale effetto migliorativo nella sfera giuridica di questi ultimi solo quando il *trustee* abbia portato a termine l'attività ad esso demandata, per la quale ha ottenuto l'attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni;

7. la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi sopra richiamati, muovendo dal presupposto che è il mero vincolo di destinazione ad essere colpito dall' imposta e non il trasferimento della ricchezza che potrebbe non avvenire e ciò sulla scorta di un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte che ormai deve intendersi superato;

8. in conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, la sentenza va annullata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito deve essere accolto l' originario ricorso;

8.1. il recente consolidamento della menzionata giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso introduttivo; spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data